sioni della Commissione del 17 dicembre 1968 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica francese, nonché la decisione della Commissione del 7 febbraio 1969 che autorizza il Regno del Belgio a vendere a prezzo ridotto il burro giacente nei pubblici ammassi ad istituiti e collettività senza scopi di lucro, sono abrogate.

2. Le loro disposizioni restano tuttavia applicabili alle operazioni iniziate nel quadro di tali decisioni.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1417/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1969
relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito ed a corpi assimilati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7, 17, paragrafo 4, e 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 750/69 (3), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1977/68 della Commissione, del 5 dicembre 1968, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito e ai corpi assimilati (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 311/69 (5), ha previsto condizioni di vendita che permettessero di aumentare il consumo di burro dei destinatari interessati ; che l'applicabilità di queste disposizioni, aventi carattere transitorio, cesserà alla data del 29 luglio 1969 ;

considerando che, ai termini dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere prese misure particolari per il burro di ammasso pubblico che non possa venir smaltito nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali ;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza negli ammassi di quantitativi rilevanti costituiti in seguito ad interventi sul mercato del burro ;

considerando che durante la presente campagna lattiera non è possibile smaltire a condizioni normali i quantitativi supplementari di burro corrispondenti a tali scorte ; che, date le elevate spese che ciò comporta, occorre evitare il prolungarsi dell'ammasso ; che è quindi necessario prendere misure atte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che la vendita a prezzo ridotto all'esercito e ai corpi assimilati costituisce una di tali misure, se vi sia garanzia che questo burro verrà consumato in aggiunta ai quantitativi impiegati anteriormente ; che è opportuno quindi prevedere disposizioni che permettano di proseguire l'azione iniziata ;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 2.
(4) GU n. L 295 del 7. 12. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 14.

considerando che, per ottenere un incremento di consumo, il prezzo di vendita del burro dev'essere fissato in modo da essere competitivo con quello degli altri grassi ;

considerando che è necessario che gli Stati membri assicurino che il burro non venga destinato ad altro uso ; che qualora il burro venga venduto ai corpi di uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore è opportuno prevedere modalità particolari ;

considerando che il burro in questione è venduto al medesimo prezzo nella Comunità ; che pertanto, da un lato, le restituzioni applicabili ai termini dell'articolo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 499/69 [2], e, dall'altro, gli importi di compensazione previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 [4], destinato ad appianare gli scarti di prezzo esistenti tra gli Stati membri, diventano privi di oggetto ;

considerando che occorre che gli Stati membri informino la Commissione delle disposizioni che si propongono di adottare ai sensi del presente regolamento ;

considerando che i provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita a prezzo ridotto all'esercito e ai corpi assimilati degli Stati membri di burro che ha formato oggetto delle misure d'intervento previste all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il burro è venduto dall'organismo d'intervento a un prezzo pari a 25 unità di conto per 100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie perché il burro venga consumato in via aggiuntiva e sia utilizzato esclusivamente secondo sua destinazione specifica.

2. Le forze armate ed i corpi assimilati prendono in consegna il burro di cui al paragrafo 1 nei magazzini in cui si trovano in deposito. Qualora l'acquisto sia effettuato tramite un mandatario, il burro è soggetto, al momento dell'avvenuta consegna franco deposito frigorifero, a un controllo doganale o amministrativo che offra garanzie equivalenti.

3. Il burro è consegnato franco deposito frigorifero in imballaggi recanti, in modo leggibile e indelebile, una o più delle diciture seguenti :

« Beurre d'intervention vendu au titre du règlement (CEE) n° 1417/69 »,

« Interventionsbutter gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1417/69 »,

« Burro d'ammasso venduto a norma del regolamento (CEE) n. 1417/69 »,

« Interventieboter overeenkomstig in Verordening (EEG) nr. 1417/69 ».

Articolo 4

Quando il burro di cui all'articolo 1 è venduto alle forze armate o corpi assimilati di uno Stato membro, chiamato in appresso Stato destinatario, diverso dallo Stato membro venditore, si applicano le norme seguenti :

1. Il burro è venduto solo su presentazione di un buono numerato rilasciato dall'organismo d'intervento dello Stato membro destinatario.

   Il buono contiene le seguenti indicazioni :

   a) corpi beneficiari e nome della persona responsabile o dell'eventuale mandatario ;

   b) quantità di burro cui il buono dà diritto ;

   c) organismo d'intervento che provvede alla fornitura.

   L'organismo che deve provvedere alla fornitura viene indicato secondo la scelta dai corpi interessati o dal loro eventuale mandatario.

2. Qualora l'acquisto sia effettuato tramite mandatario, sul titolo di circolazione delle merci del modulo DD 4, l'esportatore deve annotare, nella parte A, una delle seguenti dichiarazioni :

---

[1] GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
[2] GU n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
[4] GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.

« vendu au titre du règlement (CEE) nº 1417/69 »,

« verkauft gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1417/69 »,

« venduto a norma del regolamento (CEE) n. 1417/69 »,

« verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1417/69 ».

3. Lo Stato membro destinatario comunica all'organismo d'intervento venditore entro il termine di un mese a decorrere dal giorno del passaggio di frontiera del burro, i quantitativi di burro utilizzati secondo la destinazione specifica e i numeri dei rispettivi buoni.

Articolo 5

Le restituzioni all'esportazione, nonché gli importi di compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, non si applicano negli scambi di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti che si propongono di adottare ai sensi del presente regolamento.

Articolo 7

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1977/68 sono abrogate per quanto concerne il burro di cui all'articolo 1 sub a) di questo regolamento, ma si applicano alle operazioni già in atto nel quadro di detto regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY